

Decreto federale sul limite di spesa per l'infrastruttura della società anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003–2006

del 2 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 8 capoverso 4 della legge federale del 20 marzo 1998² sulle Ferrovie federali svizzere;

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 2003³,

decreta:

Art. 1

È accordato alla società anonima Ferrovie federali svizzere FFS un limite di spesa per il periodo 2003–2006 di 5721,5 milioni di franchi a titolo di indennità e investimenti per l'infrastruttura.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 18 settembre 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 2 ottobre 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

¹ RS **101**

² RS **742.31**

³ FF **2003** 4857

